

TRASFORMAZIONI SOCIETARIE E ASPETTI NORMATIVI

L'impresa cessata (con o senza eventi societari come fusione incorporazione) deve compilare il questionario?

L'impresa cessata è tenuta ad accedere al Portale Imprese dell'Istat nella sezione 'Anagrafica Impresa' al fine di segnalare la cessazione. In particolare, per segnalare un evento di cancellazione/estinzione dell'impresa è necessario accedere al Portale nella sezione 'Anagrafica Impresa' e cliccare su 'Segnala modifica'. Se dispone di un documento attestante la segnalazione può allegarlo cliccando su 'sfoglia' del campo 'Allegato'. Nel momento in cui la segnalazione sarà verificata e accettata, l'anagrafica della sua impresa risulterà aggiornata.

Le imprese cessate e quelle soggette a procedure concorsuali di natura liquidatoria (fallimenti e liquidazione coatta amministrativa) dichiarate in data anteriore rispetto a quella di avvio della rilevazione sono escluse dalle attività di raccolta dati.

Qualora l'Istat dovesse verificare che l'impresa non risulta cancellata dal Registro delle imprese della CCIAA, si comunica che permane l'obbligo di risposta all'indagine.

Se, infine, l'evento riguarda le imprese facenti parte del gruppo e indicate nel questionario si invita a segnalare l'evento, con le stesse modalità indicate sopra.

L'impresa in procedura concorsuale liquidatoria (concordato fallimentare, fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa) deve compilare il questionario?

L'impresa in procedura concorsuale di natura liquidatoria (concordato fallimentare, fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa) è equiparata all'impresa cessata e quindi è tenuta a seguire le stesse indicazioni suggerite per le imprese cessate.

L'impresa in procedura concorsuale conservativa (amministrazione controllata, giudiziaria o straordinaria, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti) deve compilare il questionario?

Nel caso l'impresa sia in procedura concorsuale di natura conservativa (amministrazione controllata, giudiziaria o straordinaria, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti) dovrà comunicare tale evento nell'area 'Anagrafica Impresa' del Portale Imprese, e cliccare su 'Segnala variazioni Informazioni anagrafiche'. In corrispondenza del campo 'Procedure concorsuali', cliccare sull'icona di modifica (matita), quindi selezionare dal menu a tendina la voce più idonea fra quelle elencate. Indicare, inoltre, la data dell'inizio della procedura. Nel momento in cui la segnalazione sarà verificata e accettata, l'anagrafica della sua impresa risulterà aggiornata. La informiamo altresì che - a meno di esiti diversi a seguito delle verifiche effettuate - la sola presenza di procedure concorsuali non esenta dalla compilazione del questionario della Rilevazione in questione quindi l'impresa è tenuta a compilare il questionario.

L'impresa che ha subito un evento di incorporazione quali dati deve inserire nel questionario?

L'impresa che risulta dalla fusione o l'incorporante, se è già inclusa nel campione di questa indagine, deve compilare il questionario considerando, nelle risposte da fornire, anche i dati della incorporata a partire dalla data di effetto della fusione, qualora sia avvenuta prima o durante il 2025. L'evento, qualora non fosse già indicato nell'anagrafica del Portale statistico delle imprese, dovrà essere segnalato nella sezione 'Anagrafica impresa', mediante la funzione 'Segnala modifica'.

L'impresa che ha l'affitto/cessione del ramo d'azienda deve compilare il questionario?

Anche in presenza di affitto/cessione del ramo di azienda permane l'obbligo di rispondere al questionario di rilevazione. In caso l'evento abbia comportato una variazione del codice Ateco, nel compilare il questionario dovrà fare riferimento all'attività economica predominante nell'anno di riferimento dell'indagine (2025).

L'impresa è obbligata a rispondere all'indagine?

I rispondenti hanno l'obbligo di fornire in modo esatto e completo le notizie e i dati richiesti nel questionario di rilevazione. In particolare, l'obbligo di fornire risposta a questa rilevazione è sancito dall'art.7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 24 settembre 2024 di approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2023-2025 e allegato elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati. Vogliamo rassicurarLa sul fatto che la compilazione del questionario non comporta l'inserimento di dati contabili né di altre informazioni di carattere quantitativo ma riguarda soltanto aspetti di carattere qualitativo relativi alla proprietà, alle risorse umane utilizzate, alle eventuali relazioni con altre imprese, al settore di mercato interessato, ecc. Si ricorda che i dati rilevati dall'ISTAT sono tutelati dal segreto statistico e, nel caso di dati personali, sottoposti alla normativa sulla protezione di tali dati; i medesimi dati saranno diffusi esclusivamente in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti ai quali si riferiscono.

Sono assicurati il segreto statistico e la protezione dei dati personali?

Le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e sottoposte alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003). Queste potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicate per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5 ter del d.lgs. n. 33/2013.

In caso di mancata risposta si applicano sanzioni amministrative?

I rispondenti hanno l'obbligo di fornire in modo esatto e completo le notizie e i dati richiesti nel questionario di rilevazione. L'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'art.7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 24 settembre 2024 di approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2023-2025 e dell'allegato elenco delle indagini che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 24 settembre 2024 (allegato 'Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2023-2025 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta').

Per quali unità sarà avviata la procedura sanzionatoria?

Si precisa che l'elenco delle unità di rilevazione per le quali sarà avviata la procedura per l'accertamento e la contestazione delle violazioni ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di mancato adempimento, sarà realizzato secondo quanto previsto dalla normativa in materia statistica (artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989), tenendo conto dei valori soglia esplicitati nel PSN in vigore (<https://www.sistan.it>) e in possesso dell'unità di rilevazione al momento dell'avvio dell'indagine sulla base delle informazioni contenute nel Registro statistico delle imprese attive Asia, ultimo validato. Per verificare i valori soglia posseduti può consultare il link presente nella sezione normativa e privacy.

È possibile escludere l'impresa dalla compilazione del questionario?

Pur comprendendo le difficoltà che l'impresa sta incontrando nel partecipare alle indagini Istat, Le comunichiamo che non è possibile escludere alcuna unità rispondente dalle rilevazioni statistiche. L'obbligo di risposta per le imprese è sancito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1389 e dal Programma statistico nazionale 2023-2025 approvato dal DPR 24 settembre 2024. Vogliamo rassicurarLa sul fatto che la compilazione del questionario non comporta l'inserimento di dati contabili né di altre informazioni di carattere quantitativo ma riguarda soltanto aspetti di carattere qualitativo relativi alla proprietà, alle risorse umane utilizzate, alle eventuali relazioni con altre imprese, al settore di mercato interessato, ecc. Le confermiamo la più ampia disponibilità a fornire supporto nella fase di compilazione del questionario.

Cosa bisogna fare se l'impresa ha avuto una variazione dell'attività economica?

Se è cambiata l'attività economica principale dell'impresa, ovvero il codice Ateco La invitiamo a segnalare questa modifica. È necessario accedere al Portale Imprese quindi all'area 'Anagrafica Impresa'. Cliccare sulla Sezione 'Attività economica' e su 'Segnala variazione Attività economica'. Apparirà una pagina in cui dovrà inserire sia il codice Ateco o la descrizione dell'attività economica prevalente dell'impresa secondo la classificazione Ateco 2025 sia la data della variazione. Infine, dovrà cliccare sul tasto AGGIORNA.